

Protocollo RC n. 6119/06

Deliberazione n. 87

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2006

VERBALE N. 26

Seduta Pubblica del 3 aprile 2006

Presidenza: MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilasei, il giorno di lunedì tre del mese di aprile, alle ore 13,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 13 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta la presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 34 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Chiolli Luciano, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, De Lillo Fabio, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Perifano Massimo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Salacone Simonetta, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bertucci Adalberto, Cipressa Alessandro, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Fayer Carlo Antonio, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Smedile Francesco e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Tajani ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Carrazza Paolo, Causi Marco, Cioffarelli Francesco, Gramaglia Mariella e Morassut Roberto.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 61^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

61^a Proposta (Dec. G.C. dell'8 marzo 2006 n. 53)

Regolamento per la definizione agevolata dell'I.C.I. dovuta a seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale di immobili siti nel Comune di Roma e dell'attribuzione o variazione della relativa rendita.

Premesso che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), all'art. 1 commi 336 e 337 ha previsto quanto di seguito specificato:

- a) "I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 1249, e successive modificazioni";
- b) "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dall'1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune";

Che il Direttore dell'Agenzia del Territorio, con provvedimento del 16 febbraio 2005 (in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), previo concerto della Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, come previsto dal successivo comma 339 della stessa, ha fissato le modalità tecniche e operative per l'attuazione del comma 336;

Che la procedura individuata dalla norma finanziaria e disciplinata dal Direttore dell'Agenzia del Territorio configura un intervento di equità fiscale in quanto è volta a

riallineare il classamento catastale e la conseguente rendita alle situazioni di fatto esistenti, nella consapevolezza che sono ampiamente diffuse incongruenze non giustificate;

Che tali incongruenze derivano dalla inadeguata capacità di aggiornamento delle classificazioni catastali, prodottasi nell'arco di un lungo periodo di tempo, anche in assenza di comportamenti espressamente volti all'elusione fiscale da parte dei cittadini contribuenti;

Premesso inoltre che l'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 denominata Statuto del Contribuente ha stabilito che i rapporti tra Amministrazione e contribuenti debbano essere improntati ai principi di buona fede e di collaborazione;

Che l'art. 6 della stessa legge n. 212/2000 incoraggia le Amministrazioni ad assumere iniziative che favoriscano l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

Che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha dato facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con la sola riserva di legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Che l'art. 59 del D.Lgs n. 446/97 citato attribuisce ai Comuni ampia potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

Che nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 i Comuni possono prevedere riduzioni delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3 comma 133 lettera I) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in quanto compatibili;

Che la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), all'art. 13, prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi propri, possano stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

Considerato che l'operazione avviata dal comma 336 della Finanziaria 2005 porterà dunque ad una sostanziale bonifica delle banche dati catastali e comunali con effetti, anche fiscali, di lunga durata e di significativa dimensione;

Che a tal fine sarà necessario verificare la congruenza fra i provvedimenti edilizi disposti nel corso degli anni e le variazioni della rendita catastale attribuita agli immobili, attraverso complesse procedure di acquisizione e sistematizzazione degli atti relativi alle autorizzazioni edilizie e commerciali;

Che in considerazione dell'ingente numero degli atti autorizzativi interessati, per lo più rilasciati da molteplici strutture dell'Amministrazione Comunale e, di conseguenza, la raccolta, sistematizzazione e controllo dei dati necessari all'espletamento delle attività di cui al citato comma 336, risulta particolarmente complessa ed onerosa;

Che in conseguenza della complessità dei suddetti adempimenti e del differimento nel tempo degli stessi, la ricaduta sul gettito dell'I.C.I. è acquisibile definitivamente solo a conclusione delle procedure previste con il citato provvedimento del 16 febbraio 2005 del Direttore dell'Agenzia del Territorio in applicazione del parimenti citato comma 336, art. 1, legge n. 311/2004, che comportano l'individuazione da parte dei Comuni delle unità immobiliari suscettibili di riclassamento;

Che l'incentivazione all'autoregolarizzazione delle posizioni tributarie da parte dei contribuenti, attraverso un provvedimento di definizione agevolata, ridurrebbe in maniera considerevole il numero degli atti da reperire, sistematizzare e controllare

realizzando un risparmio di risorse da impegnarsi nel contrasto ai fenomeni elusivi e di evasione di maggior rilevanza, oltre ad assicurare la sollecita acquisizione al bilancio comunale di gettito che altrimenti risulterebbe acquisibile al solo termine di tutte le attività previste;

Che è inoltre necessario evidenziare che tale operazione comporterà gravami non indifferenti per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale, anche in considerazione dell'efficacia retroattiva degli effetti fiscali della norma in questione;

Che in considerazione delle suesposte circostanze si ritiene opportuno proporre, in via eccezionale e per un arco di tempo limitato, un provvedimento che agevoli la definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate conseguenti agli obblighi posti a carico dei contribuenti dall'art. 1, commi 336 e 337 della citata legge n. 311/2004;

Che le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento rientrano nelle poste già imputate nella relativa voce economica del bilancio di previsione per l'anno 2006;

Che il provvedimento, rivolto ai soggetti passivi I.C.I. che prima della richiesta del Comune presentino spontaneamente all'Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento della rendita, di cui al D.M. n. 701/94 (modello DOCFA), dovrà prevedere:

- a) che relativamente alle annualità di imposta arretrate, ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti, con decorrenza dalla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e limitatamente al periodo in cui risultano essere soggetti passivi d'imposta, trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista per i diversi anni di riferimento calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, delle sanzioni e degli interessi previsti dalla disciplina dell'I.C.I.;
- b) che l'importo da versare per ciascuna annualità oggetto di definizione agevolata sia pari al 70% dell'imposta o maggior imposta dovuta;
- c) che il perfezionamento della definizione agevolata si realizzi attraverso la presentazione di un modello di ravvedimento appositamente predisposto, con allegata copia dell'adempimento catastale ed attestazione del pagamento delle somme dovute, in autoliquidazione, distinto per ciascuna annualità, a mezzo conto corrente postale "I.C.I. violazioni" oppure attraverso l'utilizzo del modello di pagamento unificato "F24", entro 30 giorni dalla presentazione dall'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione o aggiornamento della rendita di cui al D.M. n. 701/94 da presentarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2006;
- d) che venga fatta salva la possibilità, da parte dell'Ufficio Tributi, di verificare l'esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo in caso di versamento insufficiente alla liquidazione delle maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione ordinariamente prevista dalla disciplina vigente;
- e) che in caso di omesso versamento o di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, il soggetto sia dichiarato decaduto dall'agevolazione oggetto del presente provvedimento e venga attivata nei suoi confronti la procedura prevista ai commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge n. 311/2004;
- f) che vengano previste ulteriori agevolazioni per i soggetti che si trovino in particolari situazioni socio-economiche;
- g) che venga prevista la possibilità di rateizzazione degli importi dovuti;

Visto:

Il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Lo Statuto del Comune di Roma;
 Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 La legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 La legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Atteso che in data 6 marzo 2006 il Direttore del Dipartimento II Politiche delle Entrate – U.O. Tributi, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: A. Graziano”;

Che in data 7 marzo 2006 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: F. Lopomo”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 9 marzo 2006, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 20 giorni;

Che dai Municipi I, II, IV, VIII, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII e XV;

Che la Commissione Consiliare Permanente I, in data 27 marzo 2006, ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nelle premesse

delibera:

1. di approvare il Regolamento riportato nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, per la definizione agevolata delle posizioni contributive I.C.I. derivanti da inadempimenti relativi alla mancata iscrizione in catasto di immobili o dalla mancata variazione catastale nei casi in cui la classificazione catastale attribuita agli immobili e la relativa rendita risultino non più coerenti con la situazione di fatto a seguito di modificazioni, interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso;
2. di dare mandato al Dipartimento II – Entrate di predisporre quanto necessario all'attuazione del Regolamento ed alla sua più ampia pubblicazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'ICI DOVUTA A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE TARDIVA DEL CLASSAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI ROMA E DELL'ATTRIBUZIONE O VARIAZIONE DELLA RELATIVA RENDITA.

Art. 1

Oggetto e ambito della definizione agevolata

1. Il presente Regolamento disciplina la regolarizzazione spontanea, attraverso definizione agevolata, delle annualità ICI che derivano da tardive denunce di accatastamento o di variazione dello stesso, con relativa attribuzione o variazione della rendita, per gli immobili siti nel Comune di Roma.

Art. 2

Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale e non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o cambi di destinazione d'uso, a condizione che abbiano presentato alla competente Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con l'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione.
2. Qualora la rendita risultante in catasto derivi da DOCFA errato e non rettificato dal competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio e i soggetti titolari di diritti reali sull'immobile presentino un nuovo DOCFA in rettifica, dichiarando, quale data di efficacia, quella di effettiva esecuzione delle opere edilizie, il Comune, previa asseverazione della dichiarazione da parte dell'Ufficio del Territorio anche in ordine alla data di efficacia della rendita, riconosce la nuova rendita derivante dal DOCFA in rettifica.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, limitatamente alle ipotesi previste dal presente Regolamento, anche nel caso in cui, alla data di approvazione della presente delibera, sia stato notificato dall'Amministrazione Comunale, avviso di accertamento e lo stesso sia, alla medesima data, non definitivo ed ancora pendente ovvero nei termini per essere impugnato.

Art. 3

Attivazione della definizione agevolata-Presentazione del modello DOCFA
Condizioni di esclusione

1. La richiesta è attivata mediante procedura "DOCFA" (documento catasto fabbricati, di cui al citato D.M. Finanze n. 701/94) e dovrà a pena di inammissibilità della definizione agevolata essere presentata, presso gli sportelli dell'Agenzia del Territorio o in via telematica dai professionisti abilitati, non oltre il 31 ottobre 2006.

Art. 4

Attivazione della definizione agevolata-Definizione e versamento del debito ICI

1. Entro 30 giorni dalla presentazione degli atti di cui all'art. 3, a pena di decadenza, i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata definiscono i rapporti tributari relativi alle annualità dell'ICI arretrata che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed ai Regolamenti vigenti, con il versamento di una somma pari al 50% della sola imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o alla maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente), calcolata con riferimento all'aliquota applicabile in base alla disciplina vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.

Nel caso di definizione agevolata in presenza di accertamento non definitivo, ferma l'esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative, la somma da versare deve essere pari al 70% dell'imposta dovuta.

Art. 5

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona attraverso la presentazione, entro il termine di cui all'art. 4, di un modello di regolarizzazione appositamente predisposto dal Comune, con indicazione degli estremi dell'adempimento catastale ed allegata copia della ricevuta del pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, effettuato distintamente per ciascuna annualità, a mezzo del conto corrente postale "ICI violazioni", oppure attraverso l'utilizzo del modello di pagamento unificato "F24".
2. Resta impregiudicata la possibilità, da parte dell'Ufficio Tributi, di verificare l'esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo in caso di versamento insufficiente alla liquidazione delle maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione ordinariamente prevista dalla disciplina vigente.

Art. 6

Determinazione delle somme dovute in caso di particolari situazioni socio-economiche del contribuente

1. L'ammontare delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata, di cui all'art. 4, è ulteriormente ridotto nelle seguenti misure:
 - a) del 60% nel caso in cui il soggetto passivo, persona fisica, rientri nei limiti di reddito familiare di cui alla tabella B della deliberazione del Consiglio Comunale n. 327/2005 "Disciplina delle aliquote e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2006;
 - b) del 90% nel caso in cui il soggetto passivo, persona fisica, rientri nei limiti di reddito familiare di cui alla tabella A della medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 327/2005.

Il contribuente che intende avvalersi delle agevolazioni del presente articolo è tenuto a presentare, unitamente al modello di regolarizzazione di cui all'art. 5, apposita autocertificazione in cui risulti l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, con riferimento all'anno 2005 determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo imposta ovvero di imposta sostitutiva.

Art. 7

Condizioni di esclusione ed inapplicabilità della definizione agevolata

1. La procedura di cui al presente Regolamento dovrà essere attivata prima della notifica da parte del Comune di una richiesta scritta ai sensi del comma 336, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e comunque perentoriamente non oltre il 31 ottobre 2006.
2. In caso di omessa o infedele indicazione della natura delle modificazioni edilizie o di destinazione d'uso, oppure della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, nonché in caso di mancata presentazione del modello di regolarizzazione e in caso di omesso versamento, la definizione agevolata non si perfeziona. In tal caso il contribuente è oggetto di apposito provvedimento tributario secondo il regime sanzionatorio ordinario vigente, senza l'applicazione di alcuna agevolazione e, con provvedimento motivato comunicato all'interessato a mezzo raccomandata a.r., si rende applicabile la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 8

Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell'Agenzia del Territorio

1. Qualora le operazioni di collaudo, da parte dell'Agenzia del Territorio, Ufficio del Territorio di Roma, del modello DOCFA presentato si concludano con esito negativo e all'unità immobiliare vengano attribuiti una rendita o un classamento diversi da quelli proposti si procederà alla liquidazione delle maggiori somme, se dovute, o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 9

Errore scusabile

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione della denuncia catastale la regolarizzazione è comunque valida a condizione che l'interessato versi la differenza e rimuova l'irregolarità entro 30 giorni.

Art. 10

Rateizzazione delle somme da corrispondere

1. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a Euro 1.000,00, il versamento può essere eseguito in 4 rate di pari importo con cadenza trimestrale.
In caso di pagamento rateale il contribuente presenta al Comune, unitamente al modello di regolarizzazione di cui all'art. 5, istanza di rateizzazione con allegata attestazione del pagamento della prima rata; le successive rate dovranno essere versate rispettivamente con scadenza 31 gennaio 2007, 30 aprile 2007 e 31 luglio 2007.
2. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi legali a decorrere dal 31 ottobre 2006 calcolati su base mensile. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata ed il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 33 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Azuni, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, Cosentino, De Lillo, De Luca, Di Francia, Failla, Galeota, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Lovari, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Orneli, Panecaldo, Perifano, Poselli, Rizzo, Salacone, Santini, Sentinelli, Smedile, Spera e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 87.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
3 aprile 2006.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....